



REPUBBLICA ITALIANA

N. 680/17 Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini

in composizione monocratica

in persona di:

Comunicata al P.G.

D.ssa **Raffaella Ceccarelli**

ha pronunciato la seguente

Est.Es.

SENTENZA

nel processo penale

Scheda

contro

E posizione separata

Mod. 3/ S.G.

SPA, con sede in via

SENTENZA

Difeso di fiducia dall'avv.

in data **28/03/2017**

IMPUTATI

depositata il **28/03/17**

E posizione separata

Capo a) OMISSIS

SPA

b) ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo previsto e punito

dall'articolo 25 undecies comma 2 lett. b1), del Decreto legislativo n. 231 del 2001, in relazione alla contravvenzione previsto e punita dall'articolo 256.1.a) D.Lgs.152/2006 di cui al capo che precede, contravvenzione commessa nell'interesse della persona giuridica.

dal e fino al

* * *

Con l'intervento del Pubblico Ministero e dell'Avv.

Le parti hanno concluso come segue:

Il difensore dell'imputato: chiede emettersi sentenza di assoluzione o di esclusione della responsabilità dell'ente ex art. 66 d.lgs 231/01, atteso che il fatto contestato non è previsto come illecito amministrativo dipendente da reato.

Il Pubblico Ministero: si rimette.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna veniva citata _____ spa, in persona del legale rapp.te pro tempore _____ per rispondere dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 25 undecies comma 2 lett. b)1 del TU dell'ambiente.

La difesa della società, all'udienza del 14.3.2017 sollevava richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in ragione della tipologia dell'imputazione, che ipotizza un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi.

Il giudice ha disposto lo stralcio della posizione della società imputata.

Deve essere pronunciata sentenza ex art. 129 c.p.p. in riferimento alla posizione della società _____ in quanto imputata dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies comma 2 lett. b) 1 dlgs 231/01 in relazione alla contravvenzione ambientale prevista dall'art. 256 comma 1 a) "di cui al capo che precede".

La declaratoria di proscioglimento anticipato va pianamente pronunciata in quanto il reato di cui "al capo che precede" nel decreto di citazione è descrittivo di una condotta di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, dovendo necessariamente intendersi il richiamo all'art. 256 comma 1 lett. b) TU Ambiente esclusivamente *quod poenam*.

La descrizione del fatto di reato invero, non richiama il comma 1 della predetta norma, che invece sanziona la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento il commercio o l'intermediazione di rifiuti, bensì il comma 2, che appunto vieta il deposito incontrollato di rifiuti.

Giova specificare che l'entrata in vigore del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, art. 2, comma 2, ha inserito nel novero delle fattispecie-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi una serie di reati espressamente indicati nel nuovo D.Lgs. n. n. 231 del 2001, art. 25 *undecies*, tra la cui elencazione tassativa *non* risulta la condotta di deposito incontrollato di rifiuti.

Per questa ragione, non ritenendo utile, stante l'assenza della fattispecie astratta presupposto, il prosieguo del processo e dell'istruttoria che nulla potrebbe modificare, sussistendo *ictu oculi* un errore nella imputazione a carico dell'ente

PQM

visto l'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 530 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti della società _____ spa, in persona del legale rapp.te perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Motivazione contestuale, letta in udienza alla presenza delle parti.

Rimini, 28 marzo 2017

Il giudice
Raffaella Ceccarelli

Severino ca. motivazione
esentuale, l'art. 129 c.p.p. e depositato
in udienza
28/3/2017